

APPELLO MILANO

24 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE: LOI

ESTENSORE: RORDORF

PARTI: ORTOLANI
(Avv. Savoldi)OFFSET VARESE S.R.L.
(Avv. Zanghi, Bombaglio)GIUSEPPE LATERZA E FIGLI S.P.A.,
TURONE
(Avv. Boneschi)SPERLING AND JUPFER EDITORI S.P.A.
(Avv. Jarach, Lozito)**Responsabilità civile • Illeciti
commessi a mezzo della stampa •
Responsabilità dello stampatore
• Fattispecie • Esclusione.**

Non può essere ascritta alcuna responsabilità civile allo stampatore di un'opera in ipotesi lesiva degli altrui diritti della personalità alla luce degli artt. 57 e 57-bis cod. pen., che incriminano lo stampatore per reati commessi a mezzo stampa solo quando siano ignoti o non imputabili l'autore e l'editore dello scritto e dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 che non contempla lo stampatore tra i soggetti responsabili per una pubblicazione illecita.

**Diritti della personalità • Diritto
di cronaca • Liceità •
Presupposti • Fattispecie.**

Non può reputarsi lesiva dell'altrui personalità e, pertanto, illecita la divulgazione a mezzo della stampa di notizie lesive dell'altrui onore, ove si tratti di informazioni vere, o putativamente tali, che rispondano ad un rilevante interesse della generalità e siano esposte in forma civile e non eccedente rispetto alle necessità informative.

**Sentenza civile • Sentenza
declinatoria della competenza**

per territorio — Statuizione sulla responsabilità processuale aggravata dell'attore — Inammissibilità.

Nel caso in cui il giudice adito si dichiari incompetente a conoscere del merito della causa, non può emettere condanna per responsabilità processuale aggravata a carico dell'attore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Umberto Ortolani, reputando di essere stato diffamato dalle espressioni usate in quattro distinti libri ove il suo nome è menzionato, con atto in data 31 marzo 1984, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese gli autori, gli editori e gli stampatori delle suaccennate pubblicazioni e chiese la condanna di costoro al risarcimento dei danni, nonché l'ordine di ritiro dal commercio dei libri in questione e la distribuzione dei libri stessi e del materiale adoperato per la loro stampa, con inibizione di ogni ulteriore futura ristampa se non previa espunzione di tutte le espressioni lesive dell'onore e della reputazione di esso Ortolani.

* La Corte d'Appello di Milano conferma quasi integralmente la sentenza resa tra le stesse parti dal Tribunale di Varese (pubblicata in questa *Rivista*, 1987, p. 225 ss., con nota di richiami cui si fa rinvio) escludendo la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore, Ortolani, dei libri pubblicati sulla vicenda P2 dai giornalisti Turone, D'Alema, Statera e facendo applicazione alla fattispecie di principi ormai consolidati in giurisprudenza (cfr., ancora, i richiami in nota alla pronuncia di 1° grado).

La statuizione dei giudici di prime cure viene riformata, in pratica, solo sul capo che aveva affermato la responsabilità dell'Ortolani per lite temeraria ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. nei confronti di tutti i convenuti. Al riguardo la Corte milanese opina che la pronuncia di diniego della competenza territoriale — adottata dal Tribunale di Varese nei confronti di alcuni dei convenuti — precluda la possibilità di sancire a favore di questi ultimi la responsabilità processuale aggravata dell'attore (in materia, sostanzialmente conforme, C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, VI ed., Torino, 1987, p. 280 e *ivi* nota 13); mentre esclude che le parti convenute, assolve nel merito dalle avverse domande, abbiano dato la prova di aver patito un danno ulteriore e diverso, rispetto a quello che può essere ristorato col rimborso delle spese processuali.

I libri del cui contenuto l'attore così si doleva sono: 1) « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo », scritto da Alberto Statera, edito dalla Sperling e Kupfer Editori S.p.A. e stampato dalla Offset Varese s.r.l., 2) « Corrotti e corruttori dall'unità d'Italia alla P2 », scritto da Sergio Turone, edito e stampato da Giuseppe Laterza e figli s.p.a., 3) « La resistibile ascesa della P2 », opera collettanea nel cui ambito era censurato però solo lo scritto di Giuseppe D'Alema, edita dalla De Donato Società Editrice Cooperativa a resp. lim. e stampata dalla Tipografia Rossi corrente in Torre a Mare (Ba), 4) « *God's banker. An account of life and death of Roberto Calvi* », scritto da Rupert Cornwell, edito in Inghilterra dalla Victor Gollancz Ltd di Londra ed in Italia, con il titolo « Il banchiere di Dio Roberto Calvi », dalla già menzionata Giuseppe Laterza e figli S.p.A.

Oltre ai suindicati autori, editori e stampatori, l'Ortolani convenne nel medesimo giudizio anche Carlo De Benedetti, protagonista ed — a detta dell'attore — ispiratore del primo dei summenzionati libri, proponendo pure nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni.

Quasi contemporaneamente lo stesso Ortolani fece ricorso al presidente del Tribunale di Varese ed ottenne da questi l'emissione, in data 16 aprile 1984, di un articolato provvedimento cautelare e d'urgenza. Più esattamente, con decreto pronunciato *inaudita altera parte*, il presidente: autorizzò il sequestro di tutte le copie dei libri sopra menzionati, ovunque si trovassero, nonché delle attrezzature, delle macchine e dei mezzi tecnici in genere con cui detti libri erano stati stampati o avrebbero potuto esser ristampati; ordinò ulteriormente il sequestro di due copie di ciascuna della anzidette pubblicazioni, da depositarsi presso la cancelleria del Tribunale procedente; ingiunse agli stampatori di dichiarare il numero delle copie di ciascun libro già stampate o in corso di stampa, autorizzando nel contempo il sequestro dei libri, delle scritture e dei documenti contabili conservati dai medesimi stampatori; autorizzò il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti verso terzi sia degli autori che degli editori e stampatori suindicati, sino alla concor-

renza del numero di copie stampate per ciascun libro moltiplicato per il 40% del prezzo di copertina; ordinò ai più volte menzionati autori, editori e stampatori di ritirare dal commercio i libri in questione e di non ristamparli; nominò un consulente tecnico per assistere all'esecuzione del provvedimento, ed in particolare per esaminare le scritture contabili degli stampatori e ricavarne le necessarie indicazioni circa il numero di copie dei libri stampati o in corso di stampa.

I procedimenti per la convalida dei sequestri così autorizzati vennero riuniti al giudizio di merito instaurato a seguito dell'originario atto di citazione, e, su richiesta dei convenuti Sperling e Kupfer, Laterza e Turone, con ordinanza pronunciata in data 2 giugno 1984, il decreto presidenziale del 16 aprile 1984 fu revocato, siccome illegittimo, nella parte in cui aveva disposto i sequestri delle pubblicazioni e dei materiali editoriali ed aveva inibito la stampa e la diffusione dei libri in discorso ex art. 700 cod. proc. civ. Non furono invece interessati dalla revoca, in quanto rimessi all'esclusiva valutazione del collegio in sede di giudizio di convalida, i provvedimenti presidenziali con cui erano stati autorizzati i sequestri conservativi.

Nei giudizi riuniti di merito e convalida tutti i rapporti processuali vennero ritualmente instaurati, ad eccezione di quello facente capo al Cornwell, al quale non risultò essere stato mai notificato alcun atto di citazione. La posizione del Cornwell fu perciò separata da quella degli altri convenuti ed egli restò (ed è tuttora) estraneo al giudizio.

L'altra convenuta straniera, la Victor Golleancz, costituitasi invece in causa, eccèpi il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande contro di essa rivolte. La stessa convenuta, al pari della Giuseppe Laterza e figli, della cooperativa De Donato, del Turone e della Tipografia Rossi, eccèpi altresì l'incompetenza per territorio del Tribunale di Varese non essendo stato pubblicato nella circoscrizione di questo Tribunale alcuno dei libri scritti, editi e stampati da essi convenuti.

La cooperativa De Donato, in liquidazione coatta amministrativa, costituitasi in giudizio in persona del commissario liquidatore, eccèpi inoltre la carenza

di legittimazione passiva della società e l'improponibilità delle domande contro di essa rivolte, stante l'instaurazione dell'accennata procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Tutti i convenuti chiesero comunque la reiezione delle domande dell'Ortolani, definendole infondate, ed avanzarono a propria volta domande di risarcimento di danni per lite temeraria.

Al termine della fase istruttoria il difensore dell'attore dichiarò che l'Ortolani intendeva rinunciare alle domande proposte nei confronti del De Benedetti. Questi, tuttavia, non accettando la rinuncia, tenne ferme le proprie conclusioni.

Con sentenza depositata il 30 settembre 1986, il Tribunale, respinta ogni altra istanza, dichiarò improcedibile la domanda formulata contro la cooperativa De Donato; dichiarò la propria incompetenza territoriale a decidere tanto sulle domande proposte contro la Giuseppe Laterza e figli, la Victor Golleancz, la Tipografia Rossi ed il Turone, quanto sulle inerenti riconvenzionali (indicando, alternativamente, come competenti i Tribunali di Roma o di Bari); dichiarò estinto il giudizio nei confronti del De Benedetti; dichiarò illegittimi e revocò tutti i provvedimenti contenuti nel già citato decreto presidenziale del 16 aprile 1984; respinse la domanda dell'attore nei confronti della Offset Varese, della Sperling e Kupfer, dello Statera e del D'Alema; dichiarò inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dal De Benedetti; respinse le domande riconvenzionali avanzate dalla Sperling e Kupfer, dal D'Alema e dallo Statera; condannò l'Ortolani al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi del comma 1, dell'art. 96 cod. proc. civ., nei confronti di tutti i suddetti convenuti, liquidando il danno in L. 10.000.000 per ciascuno di essi; condannò infine il medesimo Ortolani alla rifusione delle spese processuali in favore di tutti i convenuti e liquidò dette spese graduandone l'ammontare a seconda delle diverse posizioni.

Contro tale sentenza l'Ortolani ha proposto tempestivo appello dinanzi alla corte.

L'impugnante si è lamentato: a) della declaratoria d'improcedibilità delle do-

mande formulate nei confronti della De Donato, giacché lo stato di liquidazione coatta amministrativa di detta società non pregiudicherebbe comunque la possibilità di richiedere, in un ordinario giudizio di cognizione, l'accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta e della conseguente lesione del diritto dell'attore; b) della revoca dei provvedimenti adottati in via d'urgenza con decreto presidenziale del 16 aprile 1984, che sarebbero a suo dire legittimi perché volti ad assicurare l'immediata tutela di un diritto fondamentale dell'individuo, garantito dall'art. 2 della Costituzione e non in contrasto con alcuna delle disposizioni dettate dal successivo art. 21; c) della reiezione delle domande di merito proposte contro la Offset Varese, la Sperling e Kupfer, lo Statera ed il D'Alema, stante il carattere indiscutibilmente oltraggioso delle espressioni usate negli scritti dei due convenuti da ultimo menzionati, tali da ledere la reputazione e l'onore, sotto ogni profilo integerrimi, dell'Ortolani; d) della condanna inflittagli ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., condanna che non avrebbe potuto essere pronunciata in favore del De Benedetti, nei cui confronti si era prodotta l'estinzione del giudizio per rinuncia, né nei confronti di quei convenuti rispetto ai quali il Tribunale si era dichiarato incompetente a decidere nel merito, e che comunque sarebbe in concreto priva di ogni fondamento; e) della condanna al rimborso delle spese processuali, che sarebbero state liquidate in misura eccedente i limiti fissati dalla tariffa forense.

Tutti gli appellati si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, ad eccezione della Tipografia Rossi e dello Statera, che sono stati perciò dichiarati contumaci.

La Victor Golleanz ha riproposto la pregiudiziale eccezione di carenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.

Il Turone e la Giuseppe Laterza e figli hanno eccepito l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello concernente la condanna dell'Ortolani in loro favore al risarcimento dei danni per lite temeraria, essendo stata la stessa domanda già precedentemente proposta dallo stesso Ortolani al Tribunale di Roma dinanzi al quale è stato riassunto il giudizio di merito tra dette parti.

Tutti gli appellati hanno comunque sostenuto l'infondatezza delle doglianze formulate dall'Ortolani ed hanno chiesto alla corte il rigetto dell'impugnazione, con conseguente condanna dell'appellante anche alla rifusione delle spese del processo di secondo grado.

La cooperativa De Donato, solo in via subordinata, ha a sua volta proposto appello incidentale rinnovando le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e d'incompetenza già sollevate in primo grado.

Precisate le rispettive conclusioni (per cui si rinvia all'epigrafe della presente sentenza), le parti sono state infine rimesse al collegio che si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I) *Le parti e l'oggetto del presente giudizio d'appello.* — Prima di entrare nel vivo dei singoli motivi d'appello formulati dall'impugnante Ortolani sembra opportuno delineare gli esatti confini della materia del contendere, puntualizzando quali sono le domande sulle quali questa corte è chiamata a pronunciarsi come giudice di secondo grado.

Va innanzi tutto rilevato, a tal riguardo, che le domande di merito proposte dall'Ortolani — ossia le domande con le quali si chiedeva al primo giudice di affermare l'illiceità di determinate asserzioni contenute nei quattro libri ricordati in narrativa e di pronunciare la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'offesa arrecata al suo onore ed alla sua reputazione — sono ormai circoscritte alle sole posizioni dei convenuti D'Alema (in quanto autore del libro « La resistibile ascesa della P2 »), Statera, Sperling e Kupfer ed Offset Varese (in quanto, rispettivamente, autore, editore e stampatore del libro « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo »). Infatti sulle analoghe domande formulate contro i restanti convenuti il Tribunale di Varese si è dichiarato territorialmente incompetente e tale pronuncia non è stata impugnata dall'attore, così come non è stata da alcuno impugnata la declaratoria di estinzione del giudizio (per rinuncia) nei riguardi del De Benedetti.

Restano invece interamente rimesse all'esame della corte le domande proposte nei confronti della cooperativa De

Donato (editrice del citato libro di D'Alema), giacché riguardo ad esse il Tribunale ha emesso unicamente una declaratoria d'improcedibilità contro la quale l'Ortolani si è appellato. Con l'avvertenza, però, che l'accoglimento di questo motivo d'appello non è da solo sufficiente ad aprire le porte all'esame delle questioni di merito, in quanto la De Donato ha ribadito, in via d'appello incidentale subordinato, le già svolte eccezioni di difetto di legittimazione passiva e d'incompetenza territoriale del giudice adito.

Lo stesso Ortolani aveva altresì chiesto al primo giudice di dichiarare legittimi i provvedimenti emessi a suo tempo dal presidente del Tribunale di Varese e, poiché tale domanda è stata respinta, la ripropone ora in sede di appello.

Per quel che riguarda l'individuazione dei soggetti contro i quali tale domanda è rivolta, è da ritenere che anche in questo caso essi siano ormai circoscritti ai soli convenuti nei cui confronti sussiste la competenza territoriale a giudicare del merito. Meno agevole è però l'identificazione del contenuto oggettivo della domanda in esame, che non può essere interpretata come la richiesta di una mera verifica di legittimità, fine a se stessa, del citato provvedimento presidenziale d'urgenza, perché, se così fosse, essa risulterebbe palesemente inammissibile per carenza di un concreto ed attuale interesse a proporla.

La domanda di cui trattasi va perciò correttamente interpretata mettendo in collegamento le richieste formulate dalla difesa dell'Ortolani sotto le lettere a) e b) delle conclusioni del giudizio di primo grado, testualmente ripetute anche alla p. 7 della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello. Alla luce di siffatte conclusioni appare evidente che la richiesta di valutare la legittimità del decreto presidenziale del 16 aprile 1984 (così come quella, connessa, relativa all'asserita illegittimità della successiva ordinanza del 2 giugno 1984) mantiene un qualche significato solo in quanto fa da logica premessa alla successiva richiesta di conferma dell'anzidetto decreto « nella parte che conserva attualità di interesse e precisamente quale provvedimento inibitorio di diffusione, commercio o ristampa di ciascuno dei libri oggetto di causa ». Dal che si

desume che l'impugnante medesimo individua la persistenza del proprio interesse in un'area più circoscritta rispetto a quella investita originariamente dal menzionato decreto presidenziale, e specificamente limita la propria richiesta alla conferma (*rectius*: riemanazione) dei soli provvedimenti inibitori a suo tempo domandati in via d'urgenza.

È ovvio che in questa sede, cioè al momento della pronuncia di una sentenza di secondo grado, come tale immediatamente esecutiva, non può esservi più spazio per provvedimenti d'urgenza, e quindi la domanda dell'Ortolani è ormai da intendere non certo come volta ad una tutela provvisoria del suo (preteso) diritto, bensì come azione inibitoria definitiva. In questa prospettiva essa formerà più oltre oggetto di pronuncia congiuntamente alle altre già menzionate domande di merito.

Da ultimo, la corte è chiamata a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni per lite temeraria emesse dal giudice di primo grado a favore di tutti i convenuti e sulla condanna al pagamento delle spese processuali. Questioni, queste, che investono non solo la posizione degli appellati contro i quali l'impugnante ha tenuto ferme in questa sede le proprie richieste di merito, ma pure quella di tutti gli altri convenuti del giudizio di primo grado (ivi compreso il De Benedetti, nei cui confronti il giudizio è stato dichiarato estinto), che appunto per questa ragione sono parti anche nel presente processo d'appello.

II) *La questione di giurisdizione sollevata dalla Victor Golleanz ldt.* — Dal novero dei soggetti partecipanti al giudizio, quale sopra lo si è delineato, vorrebbe essere esclusa la società britannica Victor Golleanz, che ha riproposto in questa sede l'eccezione d'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano già sollevata senza successo in primo grado.

La questione non può essere trascurata, ancorché sia certo che la competenza territoriale interna a pronunciarsi sulle domande avanzate dall'Ortolani contro la Victor Golleanz spetterebbe comunque ad altro giudice della Repubblica, come ha statuito il Tribunale di Varese con decisione della quale l'attore non si duole. Infatti, a parte ogni questione di priorità logica tra pronuncia sulla giuri-

sdizione e decisione sulla competenza territoriale interna, è decisivo il rilievo che a favore della Victor Golleanz il Tribunale di Varese ha comunque emesso una condanna di risarcimento di danni (ex art. 96 cod. proc. civ.), condanna che è investita dall'appello dell'Ortolani e sulla quale non v'è dubbio che questa corte sia chiamata a decidere nel merito. Almeno rispetto a tale decisione, dunque, la preliminare verifica della competenza giurisdizionale si presenta come indeclinabile.

Tale verifica, come già osservato dal primo giudice, è peraltro destinata a concludersi positivamente.

È da condividere, infatti, l'impostazione in forza della quale il Tribunale ha ravvisato nella specie l'esistenza del criterio di collegamento previsto dall'art. 4, n. 3 cod. proc. civ. Le domande proposte in giudizio dall'Ortolani, laddove fanno riferimento ad espressioni oltraggiose contenute in un determinato libro per farne discendere la responsabilità aquiliana solidale dell'autore, dell'editore e dello stampatore del libro medesimo, fondate o meno che siano nel merito, evidentemente implicano una stretta connessione reciproca per oggetto e *causa petendi* (una connessione tutt'al più impropria, come tale inidonea a provocare spostamenti di competenza interna o internazionale, è ravvisabile solo nei rapporti tra domande che traggono origine dalla pubblicazione di libri diversi). Pertanto, giacché il libro pubblicato a Londra in lingua inglese dalla Victor Golleanz è il medesimo poi edito in Italia dalla società Laterza col titolo italiano « Il banchiere di Dio Roberto Calvi » (non v'è assolutamente alcuna prova di rilevanti divergenze di significato nella traduzione italiana rispetto al testo inglese originale), non è da dubitarsi della connessione che lega le domande proposte contro la convenuta italiana Laterza e figli S.p.A. e contro la società inglese Victor Golleanz: donde la competenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere anche di queste ultime domande, ai sensi del citato art. 4, n. 3.

III) *La questione dell'improcedibilità delle domande formulate nei confronti della De Donato Società Editrice Cooperativa a resp. lim., in liquidazione*

coatta amministrativa. — Il primo dei motivi d'appello formulati dall'Ortolani investe la pronuncia con la quale il Tribunale varesino ha dichiarato improcedibili le domande avanzate dallo stesso Ortolani contro la cooperativa De Donato.

A sostegno di siffatta decisione il primo giudice, constatato che la convenuta era stata assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa già in data anteriore alla proposizione della domanda, ha addotto la norma dell'art. 201 l. fall. Tale norma, com'è noto, rende applicabili alla procedura di liquidazione coatta una serie di disposizioni dettate dalla stessa legge fallimentare per la disciplina del fallimento, e tra esse anche le disposizioni degli artt. 51 ss., che fanno obbligo ai creditori di assoggettare le rispettive pretese allo speciale procedimento di verifica dei crediti contemplato dal capo quinto della medesima legge. Pertanto, le domande proposte in un ordinario giudizio di cognizione nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (di cui s'ignora se sia stato o meno già depositato lo stato passivo) sono da reputarsi improcedibili.

L'esattezza di questa conclusione — che discende dall'applicazione di nozioni istituzionali della materia concorsuale — non è contestata dall'appellante in linea di principio. La difesa dell'Ortolani, però, per un verso rileva che la cooperativa De Donato risulterebbe, sì, in liquidazione coatta, ma non anche in stato d'insolvenza (mancherebbe, quanto meno, la prova di una declaratoria d'insolvenza ai sensi degli artt. 195 o 202 l. fall., e per altro verso sottolinea che l'improcedibilità investe soltanto le domande di condanna formulate contro un'impresa soggetta all'anzidetta procedura concorsuale. Resterebbero invece liberamente proponibili quelle domande che, come nella specie, mirano solo all'accertamento della lesione di un diritto o della consumazione di un fatto illecito.

La doglianza coglie solo in parte nel segno. È innegabile che tra le domande proposte dall'Ortolani contro la cooperativa De Donato ve ne fosse (e tuttora ve ne sia) anche una volta ad ottenere la condanna di detta società al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione di un (preteso) atto illecito. Che una

tale domanda rientri tra quelle per le quali è prescritta inderogabilmente la verifica in sede concorsuale appare quindi palese. Né in alcun modo rileva il fatto che la convenuta in liquidazione coatta amministrativa potrebbe non essere stata dichiarata insolvente. L'accertamento giudiziale dell'insolvenza è condizione perché debbano applicarsi all'istituto della liquidazione coatta le norme dettate in tema di inopponibilità degli atti del fallito ai creditori, di azione revocatoria fallimentare e di reati fallimentari (art. 203 l. fall.), ma non gioca alcun ruolo per quanto invece riguarda il particolare regime dell'accertamento del passivo: regime che entra in vigore per il solo fatto che sia stata ordinata la liquidazione dell'impresa (art. 201 cit.).

È vero però anche che l'improcedibilità (*rectius* improponibilità) si estende solo a quelle domande con le quali il creditore dell'impresa fallita o in liquidazione coatta intenda conseguire l'attuazione di una pretesa pecuniaria, oppure voglia far valere un diritto su un determinato bene mobile ricompreso nell'attivo della procedura concorsuale. Al di fuori di queste ipotesi — le uniche per le quali la legge predisponga lo speciale rito concorsuale cui prima s'è fatto cenno — nessuna limitazione può essere ammessa alla facoltà di agire in giudizio secondo le regole ordinarie, che dunque continuano a trovare piena applicazione tanto in caso di azioni di mero accertamento non finalizzate all'esercizio di un diritto di credito, quanto in caso di azioni di condanna ad un *facere* non consistente nella consegna di beni mobili determinati o ad un *non facere*.

Nella concreta fattispecie qui in esame, tra le domande formulate dall'Ortolani, accanto a quella di condanna che si è visto essere effettivamente improponibile, paiono individuabili con certezza altre due domande dotate di sufficiente autonomia: l'una finalizzata all'accertamento dell'ingiustizia della lesione che egli assume essere stata arrecata al suo onore ed alla sua reputazione, e l'altra tesa ad ottenere l'inibizione di ogni ulteriore atto di diffusione del libro edito dalla De Donato.

La prima di tali domande non può essere considerata meramente strumentale rispetto alla successiva (improponibile) richiesta di condanna al risarcimento dei

danni per fatto illecito. La natura stessa delle questioni trattate persuade, al contrario, dell'esistenza di un interesse dell'attore ad ottenere anche la mera affermazione del carattere (asseritamente) diffamatorio dello scritto che lo concerne, perché è chiaro che già questo basterebbe a ristorare almeno in parte il pregiudizio che egli assume essere stato arrecato all'integrità della sua immagine morale. E d'altro canto, com'è ovvio, se pur volesse attribuirsi alla domanda in discorso un connotato di semplice accessoria, sarebbe arbitrario collegarla teleologicamente solo alla richiesta (improponibile) di risarcimento pecuniario del danno e non anche, invece, alla (proponibile) azione inibitoria di cui tra un momento si dirà.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'ulteriore domanda, alla quale già più volte s'è avuto modo di far cenno, con cui l'Ortolani ha chiesto venga inibita ai convenuti (e tra essi alla De Donato) ogni atto di commercializzazione e diffusione dei libri in discorso. Trattasi, con tutta evidenza, di domanda tendente ad una condanna negativa, ossia ad una condanna ad un *non facere*, come tale sicuramente non proponibile nelle speciali forme dell'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ovvio, perciò, che tale domanda non possa che essere avanzata secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione, dal quale ben potrebbe scaturire — ove la domanda fosse nel merito fondata — un ordine al commissario liquidatore di astenersi dal mettere in commercio le copie del libro ancora in possesso dell'impresa.

IV) *La competenza a conoscere delle domande proposte contro la De Donato Società Cooperativa Editrice a resp. lim.* — La proponibilità dell'azione di accertamento e dell'azione inibitoria delle quali testé s'è parlato, se per un verso rende necessaria una parziale riforma sul punto della sentenza impugnata, per altro verso comporta l'esigenza di prendere in esame anche l'appello incidentale formulato, in via subordinata, dalla difesa della De Donato.

Quest'appello, per la verità, almeno nella parte in cui investe la competenza del giudice adito, avrebbe potuto apparire addirittura logicamente preliminare

rispetto ai temi sopra trattati. Tuttavia, poiché esso è stato proposto in linea dichiaratamente subordinata rispetto alla richiesta di reiezione dell'appello principale dell'Ortolani, è solo dopo il parziale accoglimento di quest'ultimo gravame che può farsi luogo all'esame dell'impugnazione incidentale.

Poche parole sono sufficienti per osservare che effettivamente il Tribunale di Varese era carente di competenza territoriale a conoscere delle domande proposte contro la De Donato, pur nei limiti in cui tali domande risultano proponibili. È pacifico, infatti, che il libro edito dalla menzionata convenuta non fu stampato in Varese, e neppure risulta alcun elemento da cui possa ragionevolmente dedursi che il danno lamentato dall'Ortolani si sia specificamente prodotto nella circoscrizione di quel Tribunale. Per questa ragione il primo giudice — con decisione che non è stata impugnata — ha esattamente stimato che la propria competenza fosse limitata alle sole domande concernenti il libro « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo », stampato in Varese, ed ha escluso che sussistessero motivi di connessione idonei ad attrarre nel medesimo giudizio le cause riguardanti opere stampate in altri luoghi: donde anche la declaratoria d'incompetenza a conoscere delle domande proposte — proprio con riferimento al medesimo libro edito dalla De Donato — contro lo stampatore Tipografia Rossi (il Tribunale ha emesso pronuncia di merito nei confronti del D'Alema, autore del libro « La resistibile ascesa della P2 », ma solo perché questi non ha eccepito l'incompetenza e non si trattava di questione rilevabile d'ufficio).

Non resta perciò che emettere anche per la cooperativa De Donato una pronuncia d'incompetenza territoriale del giudice adito, competenti essendo in proposito il foro di Roma, ove il libro in questione è stato stampato e per la prima volta pubblicato, ovvero, alternativamente, il foro di Bari, ove la convenuta ha la sua sede legale.

L'ulteriore eccezione sollevata dall'impugnante incidentale in tema di legittimazione passiva deve essere naturalmente rimessa all'esame del giudice territorialmente competente.

V) *La particolare posizione della Offset Varese s.r.l.* — Sgombrato così il terreno dalle questioni procedurali, è tempo di esaminare nel merito le domande dell'Ortolani respinte in primo grado ed ora riproposte al vaglio di questa corte.

Una considerazione a parte, di carattere in qualche modo preliminare, va fatta per quel che concerne la domanda di risarcimento dei danni formulata nei riguardi della Offset Varese, che è stata chiamata in causa unicamente in quanto stampatrice del libro « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo ».

Il Tribunale ha respinto tale domanda rilevando che, quand'anche fossero da condividere le doglianze dell'Ortolani circa il carattere ingiurioso o diffamatorio delle espressioni usate in detto libro, in nessun caso sarebbe consentito pervenire alla condanna dello stampatore al risarcimento dei danni: perché, in materia di stampa non periodica, una simile condanna postula la prova del dolo, che invece l'attore non ha neppure tentato di fornire.

L'appellante ha criticato questa decisione, che non terrebbe conto — a suo dire — del carattere anche solo colposo che può assumere l'illecito civile aquiliano. Quindi, posta l'indubbia incidenza causale dell'opera dello stampatore nel verificarsi del danno conseguente ad una pubblicazione lesiva dell'altrui onore, nessuna necessità vi sarebbe di provare il dolo dello stampatore medesimo per poterne affermare la responsabilità civile nei confronti del danneggiato, in concorso con l'autore e l'editore della pubblicazione offensiva.

Tale critica, tuttavia, non ha fondamento. È fuori discussione che l'illecito aquiliano può essere anche colposo, ma, per stabilire se sussiste una colpa imputabile allo stampatore di una pubblicazione che si supponga lesiva dell'altrui onorabilità, è innanzi tutto indispensabile verificare se ed entro quali limiti allo stesso stampatore sia richiesto un controllo sul contenuto di ciò che l'editore gli dà incarico di stampare. Se a questo controllo egli non è tenuto, è chiaro che neppure potrà essere considerato colpevole, né sotto il profilo dell'imprudenza, negligenza o imperizia (concetti che potrebbero qui attenere solo all'aspetto tecnico del suo agire e che sono perciò evidentemente inconferenti), né sotto il

profilo di una qualche violazione di norma.

Ora, il quadro legislativo vigente in materia non consente d'individuare un siffatto generale obbligo di vigilanza a carico dello stampatore. Questi infatti, in sede penale, è chiamato a rispondere dei reati commessi col mezzo della stampa non periodica solo quando siano ignoti o non imputabili tanto l'autore quanto l'editore dello scritto illecito (artt. 57 e 57-bis cod. pen.); sicché al di fuori di tali ipotesi, che nella specie evidentemente non ricorrono, non può desumersi da dette norme alcun obbligo di controllo, neppure sul piano civilistico, a carico dello stampatore. D'altro canto, per quello che più direttamente concerne la responsabilità civile derivante dall'uso della stampa, è da sottolineare come l'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, espressamente la contempla con solo riferimento all'autore, all'editore ed al proprietario della pubblicazione illecita. Il che conferma l'intento legislativo di considerare lo stampatore estraneo al regime dell'imputabilità dell'illecito (salva la responsabilità penale sussidiaria comminatagli nelle speciali ipotesi dianzi ricordate), essendo il suo compito circoscritto agli aspetti materiali della pubblicazione a stampa e non avendo egli alcun ruolo, né intellettuale né imprenditoriale, nella formulazione concettuale di quanto altri, col mezzo della stampa, intende esprimere e diffondere.

La reiezione integrale delle domande proposte in primo grado dall'Ortolani nei confronti della Offset Varese deve perciò essere confermata.

VI) Il diritto della persona alla propria onorabilità ed il diritto alla libera manifestazione e divulgazione del pensiero: a) considerazioni di ordine generale. — Le principali doglianze dell'appellante si appuntano contro quella parte della sentenza impugnata che ha escluso l'illiceità degli scritti concernenti la figura dell'Ortolani.

Prima di procedere all'esame specifico di tali scritti, non può farsi a meno di osservare che la questione così posta investe il delicato tema del rapporto tra esigenza di tutela dell'onore e della reputazione della persona, da un lato, e necessità di garantire l'interesse genera-

le ed il diritto di ciascuno alla libera espressione e divulgazione del proprio pensiero, dall'altro. Vengono qui a confronto valori entrambi di rango costituzionale: giacché il diritto all'onore ed alla reputazione è riconducibile alla più lata nozione di diritto all'integrità morale della persona e trova appiglio, come tale, nella disposizione dettata dall'art. 2 della Costituzione, mentre il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione è espressamente contemplato nel comma 1 del successivo art. 21.

È perciò chiaro che se il pensiero da taluno espresso e divulgato implica offesa all'onore ed alla reputazione di talaltro, i due accennati valori costituzionali possono entrare in conflitto; e ciò rende necessario stabilire se, ed entro quali limiti, l'uno di essi debba prevalere sull'altro (analogo problema si pone nel rapporto tra le disposizioni degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848). Non senza aggiungere che parrebbe fuorviante, a questo proposito, ogni pretesa di distinguere tra diritto di manifestazione del pensiero e diritto di cronaca, quasi che la narrazione ed il commento di fatti di attualità non implicassero anche, di per se stessi, una manifestazione del pensiero di colui che quei fatti narra e commenta.

Paiono al riguardo indispensabili innanzi tutto due considerazioni. In primo luogo è da rilevare che il diritto all'onore ed alla reputazione, per lo stesso contenuto dei concetti implicati in tali espressioni, non potrebbe essere neppure immaginato se non all'interno di formazioni umane nelle quali il singolo si pone in determinati rapporti con gli altri consociati. Si tratta, in altri termini, di un diritto il cui contenuto ed i cui limiti sono segnati dal contesto sociale nel quale il titolare opera e rispetto al quale la sua figura, anche dal punto di vista morale, è destinata ad assumere certi connotati ed un determinato valore, che si riflettono sulla generale stima degli altri e di se stesso.

Ciò però implica che quando la persona di cui si parla abbia assunto nella società una posizione di particolare noto-

rietà ed evidenza (per attività politiche, economiche, o comunque tali da suscitare pubblica risonanza) egli potrà pretendere di veder riconosciuto il proprio onore e la propria reputazione, con riguardo al versante pubblico del suo agire, solo nella misura in cui egli stesso non si sia comportato in modo da incrinare la propria immagine morale nei riguardi della collettività. Altrimenti, non più della tutela dell'onore e della reputazione si tratterebbe, bensì di consentire a taluno di offrire impunemente al pubblico una falsa immagine di sé, di distorcere la realtà a proprio vantaggio ed, in definitiva, di ingannare quella stessa collettività nel cui ambito egli vuole rivestire o mantenere una posizione di rilievo sociale, politico o morale.

In secondo luogo — e la considerazione si collega strettamente alla precedente — va osservato che quando una persona si duole del contenuto di una notizia o di un'opinione che la concerne ma che, allo stesso tempo, riguarda fenomeni di più vasta portata e di rilevanza generale, nei quali quella stessa persona è coinvolta, il conflitto cessa di riguardare solo i contrapposti diritti individuali dell'onorabilità dell'uno e della libertà di manifestazione del pensiero dell'altro, e si sposta evidentemente su un terreno diverso. Un terreno in cui necessariamente entrano in gioco anche, e soprattutto, l'interesse generale dell'intera collettività a che l'informazione ed il dibattito su questioni di rilevanza pubblica abbiano il massimo possibile di diffusione, perché in una società come l'attuale ciò è condizione indispensabile per l'esercizio effettivo e consapevole dei diritti civili e politici da parte di ciascuno. Un terreno, quindi, sul quale lo stesso sistema di valori sotteso alla costituzione comporta l'impossibilità di spingere la tutela dell'interesse del singolo sino al punto in cui ne risulti compromesso un primario interesse di carattere generale.

Tali considerazioni inducono ad accogliere, come pienamente idonei per la decisione anche della presente controversia, alcuni principi ormai abbastanza generalmente diffusi nella giurisprudenza (ed in gran parte della dottrina) che si è occupata del problema negli ultimi anni. Principi più volte riaffermati, in base ai quali la divulgazione a mezzo della stampa di notizie lesive dell'altrui onore

è stata considerata lecita, e quindi non produttiva di responsabilità neppure in campo civile, quando si tratti di informazioni vere (o almeno putativamente tali), che rispondano ad un rilevante interesse della generalità, e che siano espresse in forma civile e non eccedente rispetto alle necessità informative (si vedano, ad esempio, Cass. 11 gennaio 1978, n. 90, Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 e Cass. 13 marzo 1985, n. 1968).

Trattasi, si diceva, di principi giurisprudenziali ormai sostanzialmente consolidati, che pertanto non abbisognano in questa sede di ulteriore illustrazione, se non forse su un punto. Merita di esser sottolineato che, secondo la summenzionata giurisprudenza, l'accennato requisito della verità della notizia può sussistere anche in termini meramente putativi, ma solo a condizione che l'autore abbia recepito la notizia in questione attraverso un'indagine seria e diligente. Ed, in effetti, un'informazione diffamatoria, rivelatasi poi falsa, riveste tutti i caratteri oggettivi dell'atto illecito produttivo di responsabilità aquiliana, ma tale responsabilità — com'è ben noto — postula anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente. Proprio questo elemento viene però a risultare carente, e perciò ad impedire l'insorgere in concreto di detta responsabilità, ogni qual volta l'autore dello scritto diffamatorio non solo abbia agito in buona fede nell'esercitare il diritto alla manifestazione ed alla divulgazione in forma corretta del proprio pensiero su questioni di interesse generale, ma l'abbia fatto con quel grado di normale prudenza e diligenza nella ricerca delle fonti d'informazione che una simile attività richiede.

VII) (*segue*) b): in particolare, con riguardo alle espressioni usate nel libro « *Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo* ». — La sentenza impugnata, nel respingere le domande proposte dall'Ortolani nei confronti dell'autore e dell'editore del libro « *Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo* », si è sostanzialmente attenuta ai principi sopra ricordati e non merita perciò le censure che l'appellante le muove.

Il libro dello Statera, il cui intento è quello di ricostruire, in stile prettamente giornalistico, la vita e la carriera imprenditoriale del De Benedetti, accenna

all'Ortolani solo poche volte e sempre piuttosto di sfuggita. Lo fa, in particolare, quando riferisce degli accordi intercorsi nel novembre del 1981 tra il De Benedetti e Roberto Calvi e della successiva breve permanenza del primo, accanto al secondo, nel consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano (p. 218 ss. del libro di cui trattasi). L'autore, premesso che il Calvi aveva notori legami con la loggia massonica denominata P2, manifesta una certa sorpresa per il fatto che il De Benedetti avesse accettato di entrare in rapporti con lo stesso Calvi proprio pochi mesi dopo che era scoppiato pubblicamente il gravissimo scandalo legato appunto all'esistenza ed alle attività della citata loggia massonica e del suo capo riconosciuto, Licio Gelli. Una loggia, scrive a questo punto lo Statera, che era divenuta una sorta di « Stato nello Stato » e che « teleguidava carriere, sponsorizzava propri adepti, organizzava intralazzi, imbrogli e grassazioni ». E qui, accennando ai nomi delle più svariate persone che figuravano iscritte nelle liste del Gelli, l'autore menziona per la prima volta l'Ortolani: « una specie di barbiere sudamericano tutto imbrillantato ».

Secondo l'appellante sarebbe in ciò ravvisabile un chiaro attacco denigratorio alla sua onorabilità: sia per essergli stata ingiustificatamente attribuita la paternità di « intralazzi, imbrogli e grassazioni », sia per l'irridente accostamento all'immagine del barbiere sudamericano imbrillantato. Ma la doglianza non è condivisibile sotto nessuno dei due accennati profili.

Non sotto il primo profilo, perché l'accusa di organizzare malefatte è rivolta, nel libro, non personalmente all'Ortolani, bensì alla loggia massonica P2, le cui mene — come è ben noto — sono apparse ad un certo punto così gravi ed allarmanti da giustificare l'istituzione al riguardo di un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta (la quale notoriamente è pervenuta a conclusioni nient'affatto lusinghiere sul conto di detta loggia, dei suoi promotori ed organizzatori) ed addirittura l'emanazione di una legge dello Stato (legge 25 gennaio 1982, n. 17) che ha disposto lo scioglimento coatto dell'organizzazione e la confisca dei suoi beni.

Non si comprende bene, in verità, di cosa l'Ortolani davvero si dolga a questo proposito: se dell'asserita infondatezza delle accuse rivolte nel libro alla loggia P2 oppure del fatto di essere stato ad essa accostato.

Che le accuse rivolte alla loggia P2 nel libro in questione non sono prive di giustificazioni lo si è già detto, ma ora giova aggiungere che anche la documentazione acquisita agli atti della presente causa vale a confermare l'esistenza di assai poco limpidi legami tra persone in vario modo collegate al Gelli — quali il Sindona, il Calvi e l'Ortolani stesso — costantemente impegnate in operazioni politico-affaristiche su larga scala in Italia ed all'estero. Per convincersene è sufficiente scorrere non solo le dichiarazioni rese dal Sindona alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, le deposizioni del colonnello Falde e del sig. Valori al giudice istruttore ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la motivazione del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Milano nei confronti del Gelli, dell'Ortolani e di altri (documenti tutti allegati in copia al fascicolo processuale dell'appellato D'Alema), ma anche le motivazioni di quei provvedimenti giurisprudenziali di proscioglimento cui proprio la difesa dell'appellante soprattutto si appiglia per sostenere la tesi di una calunniosa aggressione della stampa nei suoi confronti. Infatti, dalla lettura integrale delle sentenze emesse dal giudice istruttore di Roma in data 17 marzo 1983 e dalla sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma in data 26 marzo 1985 emerge un quadro dell'organizzazione messa in piedi dal Gelli che, pur nell'ovvia differenza di stile, perfettamente corrisponde con la colorita definizione espressa nel libro dello Statera.

È vero che le anzidette sentenze (che possono esser lette in copia nel fascicolo processuale dell'impugnante) hanno al fine escluso che nell'attività della citata loggia massonica potessero ravvisarsi gli estremi di un'associazione istituita per commettere reati contro la costituzione, ed è vero anche che nelle medesime sentenze si distingue sempre tra la posizione del Gelli e dei suoi più stretti collaboratori, da una parte, e quella di coloro che più o meno consapevolmente si sono

iscritti alla loggia P2, dall'altra, Ma è altrettanto vero che a carico del Gelli, e di altri aderenti alla stessa loggia, in quella medesima pronuncia, vengono ravvisati indizi serissimi di reati associativi diversi contro la personalità dello Stato e contro il patrimonio di comuni cittadini (si vedano, in particolare, le conclusioni riportate alle pp. 276-279 della citata sentenza della sezione istruttoria); e non è men vero — come meglio si dirà da qui a breve — che l'Ortolani è da ricomprendere in quel nucleo di strettissimi collaboratori del Gelli cui assolutamente non può attagliarsi la presunzione di buona fede in base alla quale per un buon numero di aderenti è stata esclusa ogni corresponsabilità nelle illecite operazioni imputate alla dirigenza della loggia.

Sul carattere illecito delle operazioni cui il Gelli ed i suoi collaboratori sistematicamente si dedicavano, le pagine delle due citate sentenze, ed in specie della seconda, sono piene di riferimenti. Per non menzionare che alcuni, varrà richiamare quel brano della sentenza della sezione istruttoria romana ove si riferisce della « presenza penetrante e capillare di uomini della P2 in quasi tutti i settori della Pubblica Amministrazione, compresi gli enti a partecipazione statale », e si aggiunge poi, con riferimento alle conclusioni della commissione parlamentare d'inchiesta, che tale penetrazione è stata diretta verso settori determinanti della vita pubblica e della politica così da « assicurare allo stesso Gelli adeguati appoggi per i suoi traffici internazionali » (p. 95 della citata sentenza). E varrà pure richiamare quelle parti della sentenza in cui si fa cenno ad un vero e proprio potere occulto che ha, « da un lato, contribuito ad accrescere il tasso di corruzione e di interesse privato già ampiamente esistente nella nostra pubblica amministrazione e, dall'altro lato, ha mirato, ed in parte è riuscito, a svuotare alcuni centri istituzionali delle facoltà decisionali loro conferite dalla legge e a trasferire tali facoltà e poteri in un'organizzazione — la loggia P2 — del tutto estranea alle istituzioni » (p. 99 della medesima sentenza); o ancora dove si afferma che « sotto la copertura delle finalità massoniche della solidarietà e del proselitismo, Gelli fece della P2, a fini di potere e di arricchimento, uno

strumento d'indebita ed occulta interferenza nell'espletamento delle funzioni pubbliche » (p. 139 della sentenza); e soprattutto dove, al termine di una minuziosa indagine sul modo di operare del Gelli, si conclude « senza possibilità di dubbio, che Gelli, sin dai primi anni settanta, si dedicò sistematicamente, in concorso di volta in volta con amici e *fratelli* collocati nei posti giusti, alla raccolta di notizie e documenti, anche riservati o addirittura segreti, e che di questi si servì sia per difendersi da possibili attacchi altrui sia a fini di ricatto », facendo di ciò una delle sue principali attività, sicché « l'uso della notizia o del documento riservato, nel momento opportuno e nell'occasione giusta, fu una delle armi più efficaci da lui adoperate per il conseguimento dei suoi fini di potere e di ricchezza » (p. 142 della sentenza).

Di fronte a simili considerazioni — che sono tratte, giova ancora sottolinearlo, da un documento prodotto in giudizio dallo stesso Ortolani a sostegno delle proprie domande — ogni ulteriore discorso sul carattere marcatamente illecito delle attività della loggia P2 (o, quanto meno di quella parte di essa che più strettamente era legata al Gelli) sembra davvero superfluo. Né certo tale rilievo può essere smentito o attenuato, come vorrebbe l'appellante, dal richiamo ad una diversa ed ulteriore sentenza pronunciata il 14 giugno 1986 dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna (pur essa allegata in copia, ma non integralmente, al fascicolo dell'impugnante). Infatti, la sentenza bolognese appare essersi occupata unicamente delle specifiche vicende di una certa loggia massonica istituita in Montecarlo e non sembra perciò idonea a gettare alcuna luce sull'organizzazione della loggia P2 in generale.

Ma se, per quanto appena esposto, l'appellante non ha validi motivi di insorgere contro i negativi apprezzamenti riguardanti in generale la loggia P2, neppure egli può seriamente dolersi del fatto che il proprio nome sia accostato a quello del Gelli e della sua consorte, una volta che egli stesso non nega la frequenza e la rilevanza dei rapporti intrattenuti con il capo della loggia P2 e con altri associati di primo piano (come, ad esempio, il Calvi, il Rizzoli, il Tassan Din). Poco importa stabilire se l'Ortolani

ni abbia o meno formalmente aderito alla loggia (le dichiarazioni formulate su questo punto dalla sua difesa nel corso del processo di primo grado, su esplicita sollecitazione del giudice istruttore, appaiono in verità piuttosto ambigue); quel che conta è che egli comunque ha certamente condiviso una parte non irrilevante delle iniziative del Gelli. Depongono inequivocabilmente in tal senso non solo le esplicite e diffuse dichiarazioni rese dal Sindona dinanzi alla commissione parlamentare (mai smentite dall'appellante), e neppure solo la circostanza che il nome dell'Ortolani è stato effettivamente ritrovato tra quelli registrati come aderenti alla citata loggia nella lista sequestrata presso la villa del Gelli in Castiglion Fibocchi (si veda, in proposito, quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione spiccato dallo stesso Ortolani contro l'allora presidente del Consiglio dei Ministri Arnaldo Forlani, pure allegato in copia al fascicolo processuale dell'appellante), ma ancora una volta — e soprattutto — le conclusioni cui è pervenuta la più volte citata sentenza della sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma, prodotta in giudizio dallo stesso Ortolani.

In detta sentenza, ancorché l'Ortolani non risulti menzionato nei capi d'imputazione, il suo nome ricorre più volte e si afferma esplicitamente che egli affiancava in modo stabile il Gelli espletando un ruolo di primo piano nelle attività economiche e finanziarie (ben poco limpide, come sopra s'è visto) del medesimo Gelli e della loggia P2 (in particolare si leggano le p. 174 ss. della citata sentenza, ove tra l'altro è messa in luce la partecipazione dell'Ortolani a tutte le principali imprese affaristiche riconducibili alla loggia P2, ivi compresa quella che avrebbe dovuto condurre il Gelli e l'Ortolani stesso al controllo del maggior giornale d'informazione italiano « attraverso un sottile e continuo condizionamento della linea del Corriere della Sera »: così, testualmente, a p. 200).

Stando così le cose, appare di tutta evidenza che l'Ortolani — non foss'altro perché mai si è premurato di tener le distanze da persone e da gruppi siffatti — non può ora assumere come disonorante l'accostamento del suo nome a quello del Gelli, in un contesto in cui le iniziative e l'organizzazione da quest'ultimo

realizzate sono fatte oggetto di aspra censura.

Ma neppure sotto il secondo dei due profili dianzi richiamati è possibile individuare un'indebita lesione dell'onore dell'impugnante. Se, a prima vista, l'espressione « barbiere sudamericano tutto imbrillantinato » può apparire piuttosto irridente, quest'impressione sfuma non appena si ponga attenzione allo stile complessivo dello scritto, che s'è già detto essere caratterizzato da un piglio tipicamente giornalistico. Il linguaggio sciolto e colloquiale, lo scorrere rapido del discorso, le immagini sempre colorite indicano che si è in presenza di un'opera che vuol giungere a lettore con facilità, informandolo, ma anche, in qualche misura, divertendolo.

In questo quadro, un'espressione del genere di quella qui considerata non può essere letta in chiave denigratoria, né, d'altronde, essa appare obiettivamente dotata di una carica davvero offensiva, perché il paragone si riferisce solo all'aspetto esteriore del personaggio e non ha in sé nulla di ripugnante, osceno o comunque disonorevole. Si tratta soltanto, in definitiva, di una rappresentazione un po' caricaturale, per nulla dissimile, nella sostanza, da quelle che, in forma di vignetta, appaiono ormai in quasi tutti i giornali quotidiani senza che i personaggi pubblici, più o meno buffamente raffigurati, avvertano in ciò alcunché di disonorante. Anche nel caso dell'Ortolani deve dunque escludersi che una rappresentazione siffatta, secondo il metro attuale del comune sentire, possa avere davvero una valenza offensiva.

Solo altre fugacissime e poco rilevanti citazioni sono ancora dedicate all'Ortolani nel libro di cui si sta discutendo. Si tratta però o di ulteriori accostamenti al Gelli (p. 221), o dell'opinione del De Benedetti circa pressioni che il medesimo Gelli o l'Ortolani avrebbero esercitato sul Calvi per ostacolare la presenza di esso De Benedetti nel Banco Ambrosiano (p. 226), oppure di quanto sempre il De Benedetti ha narrato circa una telefonata minacciosa ricevuta da una persona qualificatasi come « avvocato Ortolani » (p. 227). Frasi tutte palesemente inidonee ad integrare un'illecita pretesa lesione dell'onore dell'impugnante, vuoi per le considerazioni già prima svolte, vuoi per l'ovvio rilievo che la rife-

rita opinione del De Benedetti è correttamente esposta come ipotesi soggettiva (ancorché plausibile, nel contesto complessivo della vicenda in discorso) dell'intervistato. E quanto poi all'episodio della telefonata minacciosa, la cui verità storica non è contestata, è da rilevare che nel libro si precisa come sia stato l'autore di detta telefonata a qualificarsi con nome di « avv. Ortolani », lasciando però chiaramente intendere che l'effettiva identità dell'interlocutore telefonico del De Benedetti nella circostanza è rimasta affatto misteriosa.

In definitiva, si può allora affermare che quanto narrato con riferimento alla persona dell'appellante nel libro « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo », per alcuni versi non ha carattere lesivo dell'onore e della reputazione dell'Ortolani e, per altri versi, appare rispondente a verità, o quanto meno ancorato a riscontri seri ed oggettivi, tali da renderne legittima la diffusione, trattandosi di vicende indiscutibilmente rilevanti sul piano generale. Nulla inoltre è riscontrabile nello scritto che sia da reputare eccessivo, nella forma dell'espressione, nel taglio narrativo, ed in genere nel modo con cui le vicende concernenti l'Ortolani sono esposte, rispetto ai limiti di una corretta informazione e di una legittima diffusione delle opinioni dell'autore.

Le pronunce con cui il Tribunale ha respinto le domande formulate dall'Ortolani con riferimento a detto libro vanno perciò confermate.

VIII) (segue) c): nel libro « *La resistibile ascesa della P2* ». *Conclusione.* — Una buona parte delle considerazioni sopra svolte può valere anche per lo scritto del D'Alema, contenuto nel libro « *La resistibile ascesa della P2* », rispetto al quale le doglianze dell'Ortolani sono state del pari respinte nel merito dal giudice di primo grado.

Si tratta, in questo caso, di un'opera di maggior impegno, che si prefigge lo scopo di tratteggiare l'origine, la fortuna ed il modo di agire della loggia massonica P2, e nella quale il nome dell'Ortolani compare a più riprese. Per comodità di esposizione converrà esaminare tali citazioni dopo averle raggruppate per argomento.

È da premettere che, come lo stesso tema generale dello scritto in questione

ovviamente implica, i riferimenti all'Ortolani sono quasi sempre in funzione dei suoi legami con la loggia P2 e del suo sodalizio con Gelli e con altri personaggi a quest'ultimo variamente collegati (Calvi, Sindona, ecc.). In un certo numero di casi il preteso carattere diffamatorio si riduce però appunto al mero fatto che tali accostamenti siano evidenziati, sul presupposto talvolta implicito (ma più spesso esplicitato) che gli scopi e gli atti della menzionata loggia massonica abbiano connotati fortemente ambigui o decisamente negativi (si vedano le citazioni dell'Ortolani alle pp. 65-66, 74, 80, 95, 103 e 107 del libro di cui si sta parlando).

Per dimostrare l'infondatezza delle doglianze dell'appellante a questo riguardo è sufficiente richiamare le osservazioni esposte nel precedente paragrafo a proposito dell'assai torbido contesto che effettivamente ha caratterizzato l'esistenza e l'agire della loggia P2 ed a proposito del profondo coinvolgimento personale dell'Ortolani nelle principali operazioni compiute dal Gelli e dalla sua loggia (si noti ancora, incidentalmente, che a p. 97 della più volte citata sentenza della sezione istruttoria di Roma l'iscrizione dell'Ortolani alla loggia P2 è data come un fatto acquisito). È poi appena il caso di aggiungere, per quel che più specificamente attiene ai rapporti intrattenuti dall'Ortolani col Sindona, che anche la commissione parlamentare d'inchiesta istituita per indagare sul « caso Sindona » ha dovuto occuparsi dell'Ortolani ed ha accertato l'esistenza di un libretto bancario, denominato *Orlando*, « dietro cui appare ancora l'inquietante presenza dell'avvocato Ortolani » e sul quale la commissione suppone venissero accreditate « somme riconosciute a titolo di tangenti all'avvocato Ortolani », in un contesto generale in cui si osserva che buona parte delle operazioni bancarie « presentavano pesanti elementi di distrazione di fondi e di corruzione » (p. 243-244 della relazione conclusiva della commissione, allegata in copia al fascicolo processuale dell'appellato D'Alema).

In altre parti del libro il nome dell'Ortolani, sempre nel medesimo già accennato quadro di legami col Gelli e con la sua organizzazione, compare con specifico riguardo ad operazioni compiute in

paesi dell'America del sud e principalmente in Uruguay, ove l'Ortolani controlla un istituto bancario denominato Banco Financiero del Sud (Bafisud). Quel che il D'Alema scrive — provocando le doglianze dell'appellante — è, in sintesi, che l'Ortolani, il Gelli ed i loro amici hanno stretto ambigui legami con alcuni regimi dittatoriali sudamericani ed hanno barattato indebiti favori contro protezioni ed influenze politiche, assicurando copertura a gerarchi fascisti rifugiatisi in quei paesi dopo la fine dell'ultima guerra mondiale (si vedano, in particolare, le p. 71, 72-73, 76, 103 e 127 del libro in questione).

Tali affermazioni, come la difesa del D'Alema ha chiarito e documentato, trovano la loro più immediata fonte in una conferenza stampa tenuta in Italia il 20 giugno 1981 presso la sede romana dell'IPALMO (un istituto per i contatti con i paesi latino-americani) dal rappresentante del fronte di opposizione al regime militare uruguayano (« Frente amplio »), un'organizzazione cui aderiscono forze democratiche e sindacali di diversa ispirazione (si veda il resoconto giornalistico della conferenza stampa allegato al fascicolo processuale dell'appellato). Quanto il D'Alema scrive nel suo libro a tal proposito non è, in sostanza, che lo sviluppo ed il commento di notizie riferite in detta conferenza.

Ora, è da chiedersi se la menzionata fonte d'informazione sia sufficientemente attendibile, tale cioè da giustificare il credito che il D'Alema ha concesso riprendendo come vere, nel suo scritto, le notizie diffuse nell'accennata conferenza stampa. L'impugnante, naturalmente, lo nega e sottolinea di avere a suo tempo sporto querela per diffamazione contro il sig. Stefano (Estéphan) Valenti, rappresentante del « Frente amplio » e protagonista della ricordata conferenza stampa.

Con riguardo a quest'ultimo rilievo si deve però subito osservare che il documento prodotto in fotocopia dalla difesa dell'attore nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 18 aprile 1986, non prova adeguatamente che l'asserita querela fu davvero sporta, in quanto sulla copia in esame manca qualsiasi elemento che ne certifichi il deposito presso la cancelleria del magistrato cui la domanda di giustizia appare

formalmente diretta. Ma quand'anche volesse da ciò prescindere, non potrebbe comunque farsi a meno di rilevare che, mentre nella nota che accompagna la produzione del documento si assume che detta querela avrebbe dato origine ad un procedimento penale iscritto al n. 1464/83 del registro generale del Tribunale di Roma, nessuna traccia è in atti circa l'effettiva pendenza di siffatto procedimento e, quel che più conta, sul suo esito. E ciò quantunque la difesa dell'Ortolani abbia prodotto in questo giudizio numerose sentenze relative a procedimenti da lui intentati a carico di svariate persone che con le loro affermazioni avrebbero leso la sua onorabilità.

Molteplici elementi inducono invece a considerare le affermazioni fatte nell'accennata conferenza stampa, e riprese dal D'Alema nel suo scritto, come vere, o quanto meno a tal punto verosimili da far apparire ragionevole e legittimo il credito che ad esse l'appellato ha concesso.

Il rapporto sempre costante con il Gelli e le altre persone il cui nome ricorre ogni volta che entra in gioco la loggia P2 (il Calvi ed il Sindona, prima di tutti), gli scopi politico-affaristici perseguiti da tutti costoro, i metodi adoperati per conseguire detti scopi attraverso il controllo di centri di potere politico, economico e giornalistico risultano, dalla descrizione che ne viene fatta, straordinariamente simili a tutto quel quadro di ambigui legami ed intrighi che s'è già visto aver caratterizzato l'agire dei medesimi soggetti in campo nazionale. Si sarebbe tentati di dire che c'è in tutto questo una sorta d'inconfondibile marchio di fabbrica, un'impronta che consente subito di riconoscere l'autenticità del prodotto. Sicché non può davvero sorprendere che quanto riferito dal rappresentante del « Frente amplio » sulle trame intessute in Uruguay dal Gelli, dall'Ortolani ed in genere dai personaggi ruotanti intorno alla loggia P2 sia apparso del tutto credibile al D'Alema, tanto più che quelle indicazioni, come s'è detto, provenivano dall'esponente di un'organizzazione descritta dalla stampa come seria e largamente rappresentativa di tutti i principali movimenti democratici uruguayani.

La fondatezza delle notizie in questione, d'altro canto, non mancava e non

manca anche di significativi elementi di riscontro storico e logico. Merita infatti di essere sottolineato che l'inserimento dell'Ortolani nelle trame politico-affaristiche dell'America meridionale emerge con tutta chiarezza anche dalle affermazioni fatte dal Sindona dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 (stralci del relativo verbale sono allegati in copia al fascicolo di parte dell'appellato D'Alema). In quella sede il Sindona ha affermato a più riprese che in America latina esistevano precisi collegamenti operativi tra il Gelli, l'Ortolani ed il Calvi, in un contesto nel quale le attività finanziarie si mescolavano di continuo alle relazioni politiche ed ai tentativi (che il Sindona imputa in particolare proprio all'Ortolani) di impadronirsi del controllo dei mezzi d'informazione (si vedano, in particolare, le pp. da 9 a 15, 34-35 e 53 del menzionato verbale). Un contesto nel quale, inoltre, si iscrivono anche alcuni rilevanti risvolti della nota e sconcertante vicenda che ha condotto all'insolvenza del Banco Ambrosiano, con cui il Bafisud dell'Ortolani intratteneva stretti rapporti (si veda la lettera inviata il 9 dicembre 1983 dal governatore della Banca d'Italia al presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, allegata in copia al fascicolo dell'appellato); giacché non può trascurarsi che pure in quest'oscura vicenda l'Ortolani, al pari del Gelli e di tutti i principali protagonisti della loggia P2, appare coinvolto a vari titoli ed assai seriamente, come si desume dai capi d'imputazione e dalla motivazione del mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal giudice istruttore di Milano sul presupposto che i reati di bancarotta per cui quel giudice procede siano stati commessi anche e proprio utilizzando canali bancari americani in parte controllati dall'Ortolani (il mandato di cattura, del 1 giugno 1983, è allegato in copia al fascicolo processuale dell'appellato e non risulta, contrariamente a quanto si assume a p. 6 della comparsa conclusionale dall'appellante, che esso sia stato successivamente revocato; risulta invece, sulla scorta dei documenti prodotti in primo grado dalla difesa dello stesso Ortolani, che detto mandato è stato confermato dal Tribunale della libertà con ordinanza del 3 ottobre 1983 e che il ricorso per cassazione

contro tale ultima ordinanza è stato respinto con sentenza del 1 febbraio 1985).

Quanto poi all'accenno del libro di D'Alema al fatto che il Gelli e l'Ortolani avrebbero dato aiuto a gerarchi fascisti rifugiatisi in Sud America, potrebbe da alcuno persino dubitarsi che trattasi di un'affermazione in sé diffamatoria. Comunque sia, è da osservare che anche quest'informazione trae fondamento nel resoconto fatto alla stampa italiana dal rappresentante del « Frente amplio », che s'è già visto essere una fonte dotata — almeno sul piano putativo — di sufficiente attendibilità. Ed anche a questo proposito si può aggiungere che le riferite circostanze si collocano in un contesto generale assai logico e coerente, ove si considerino, da un lato, il notorio favore manifestato dai regimi dittatoriali sudamericani per i reduci del nazi-fascismo europeo, d'altro lato il desiderio del Gelli e dei suoi amici di porsi il più possibile in sintonia con i vertici di quei regimi, e d'altro lato ancora le dichiarate simpatie politiche ed i trascorsi personali del Gelli medesimo, cui l'Ortolani si è così saldamente legato (sulle propensioni politiche e sui trascorsi del Gelli si vedano, in particolare, i rilievi formulati alle p. 28, 153 ss. e 235 ss. della già citata sentenza della sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Roma).

Ancora altri riferimenti all'Ortolani compaiono nello scritto del D'Alema, ma si tratta di notazioni che ormai poco aggiungono al quadro che s'è andato delineando. Così, l'accenno all'esportazione di capitali all'estero come attività tipica dei « sistemi finanziari di Calvi e Sindona, oltreché di Ortolani » (p. 100 del libro in esame) si ricollega evidentemente a quanto già sopra illustrato in tema di attività finanziarie dei suddetti personaggi in paesi esteri e trova idonea conferma vuoi in espressioni usate nella più volte citata sentenza della sezione istruttoria di Roma circa i « traffici internazionali » del Gelli (in particolare si veda p. 95 di detta sentenza), vuoi nella relazione della commissione parlamentare che ha indagato sul caso Sindona (con specifico riguardo alle già accennate operazioni bancarie eseguite sul libretto « Orlando » di pertinenza dell'Ortolani), vuoi, infine, ancora una volta, nell'esplicita motivazione del man-

dato di cattura emesso contro l'Ortolani dal giudice istruttore di Milano.

Allo stesso modo, le annotazioni del D'Alema in merito a collegamenti dell'Ortolani con il Foligni — personaggio a propria volta coinvolto in torbide vicende delle quali sono emersi assai dubbi rapporti tra costui ed i servizi segreti militari in relazione ad alcuni traffici di armi e petrolio con la Libia (si vedano le p. 68 ed 83 del libro in discorso) — per alcuni versi consistono in accenni tanto fugaci e generici da non avere probabilmente neppure una reale valenza diffamatoria; per altri versi trovano puntuale riscontro nel così detto « dossier MIFOBIALI » (un incartamento informativo redatto dai servizi segreti, divenuto ormai di pubblico dominio, allegato in copia al fascicolo processuale dell'appellante) ove in più punti si accenna a contatti tra l'Ortolani, l'anzidetto Foligni, il solito Gelli e svariate altre persone intente a tessere una rete di collegamenti assai poco limpidi tra affari, politica ed amministrazione militare (si vedano, in particolare per i riferimenti all'Ortolani, le p. 22, 30 e 32 del menzionato « dossier »). Ancora una volta occorre perciò ribadire che chi non esita ad intrattenere rapporti con persone di dubbia fama, in relazione a vicende tutt'altro che trasparenti, non può poi dolersi per il fatto che il suo nome venga pubblicamente accostato a quelle persone ed a quelle vicende.

Del tutto privo di rilevanza, ai fini che qui interessano, è l'ultimo riferimento all'Ortolani contenuto nello scritto del D'Alema (p. 130-131), laddove si richiamano le opinioni espresse dal Sindona a proposito dell'incompetenza dell'Ortolani medesimo in materia finanziaria. Che il Sindona effettivamente abbia espresso quelle opinioni è incontestabile, perché esse sono state manifestate a più riprese anche dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 (si veda, ad esempio, quanto risulta a p. 19 del verbale in cui la deposizione del Sindona è riportata). Ma è del pari incontestabile che si trattava di opinioni degne di esser riferite, posto che ad esprimerle era una persona — lei sì notoriamente esperta in operazioni finanziarie — che a propria volta non appariva coinvolta fino in fondo nelle già descritte vicende del Gelli e dello stesso Ortolani.

Traendo le somme, non v'è allora che da ripetere per lo scritto del D'Alema quanto già osservato a proposito del libro dello Statera: le vicende narrate in tale scritto appaiono vere (o comunque hanno riscontri sufficienti per giustificare ampiamente l'opinione dell'autore che esse fossero vere) ed investono questioni di così grande rilevanza generale da legittimare senza ombra di dubbio la loro diffusione. Quelle vicende, al pari delle considerazioni da cui la narrazione è corredata, sono esposte in forma congrua rispetto alla estrema gravità degli episodi riferiti e del quadro complessivo che ne emerge: onde sotto nessun profilo può dirsi che il modo e lo stile della narrazione o del commento siano andati al di là di quanto richiesto dalla necessità di rendere efficacemente la realtà rappresentata e di testimoniare una giusta reazione di fronte ad aspetti di così vistosa decadenza morale.

Correlativamente, deve concludersi che le critiche rivolte all'impugnante alle statuizioni della sentenza di primo grado, per la parte ora in esame, non colgono affatto nel segno. Né giova invocare in contrario le diverse pronunce giurisdizionali che in altri giudizi hanno dato soddisfazione alle doglianze dell'Ortolani in presenza di articoli di stampa da lui reputati diffamatori. Quelle pronunce — sulle quali molto l'appellante insiste — sono invece di ben scarsa utilità nel presente giudizio (così come lo sono quelle che in taluni casi hanno assolto l'Ortolani da specifiche imputazioni penali mossegli in passato), vuoi perché molte di esse sono riferibili unicamente ad episodi particolari che non hanno diretta attinenza con quanto qui si è discusso, vuoi perché resta da dimostrare che nei giudizi in cui le citate sentenze sono state emesse fosse disponibile il materiale probatorio documentale acquisito agli atti del presente processo.

Ancor più in generale va poi osservato che nessun reale apporto recano alla decisione di questa causa i labilissimi elementi con i quali l'appellante vorrebbe dimostrare la propria trascorsa irreperibilità. Ed infatti le formule stereotipe usate in un certificato rilasciato da un ordine professionale chi l'Ortolani ha cessato di appartenere da molti anni, la formale assenza di condanne sul certificato penale emesso a richiesta di privati,

l'inclusione del nome nell'annuario pontificio, gli attestati di stima più o meno soggettivi di religiosi o di politici sono tutti elementi che attengono all'immagine esteriore che l'Ortolani si è sempre sforzato di dare di sé, ma di certo non valgono a scalfire la realtà di quei legami, di quelle vicende, di quei coinvolgimenti in oscuri intrecci di cui così a lungo si è dovuto parlare nelle pagine precedenti.

Va da sé che l'infondatezza della domanda con la quale l'Ortolani mirava a far dichiarare l'illiceità degli scritti in questione dovesse comportare, e comporti, anche il rigetto di tutte le ulteriori consequenziali domande, ivi comprese quelle legate ai provvedimenti cautelari ed inibitori di cui s'è parlato in narrativa ed in uno dei precedenti paragrafi della presente motivazione.

IX) Il risarcimento dei danni per lite temeraria. — Con riferimento alla questione ora in esame, va preliminarmente disattesa un'eccezione formulata dalla difesa degli appellati Laterza e Turone, secondo i quali, avendo l'Ortolani già riassunto nei loro confronti il giudizio di merito dinanzi al competente Tribunale di Roma ed avendo ivi riproposto le medesime doglianze in ordine alla condanna subita a Varese per lite temeraria, sarebbe ora preclusa la possibilità di discutere ulteriormente di tale argomento in questa sede.

L'eccezione, che fa riferimento all'istituto della litispendenza, è infondata non solo per l'assorbente competenza funzionale di questa corte, in quanto giudice d'appello, a conoscere dell'impugnazione proposta avverso un capo della sentenza di primo grado qui impugnata, ma anche perché il presente giudizio costituisce la prosecuzione, in secondo grado, della causa originariamente instaurata dinanzi al Tribunale di Varese. Se allora proprio volesse farsi questione di litispendenza nei riguardi della causa intrapresa in Roma, si dovrebbe concludere pur sempre per la priorità di quella qui ora in discussione, siccome pendente sin dal momento in cui le domande di risarcimento per lite temeraria sono state formulate dai convenuti costituiti dinanzi al Tribunale di Varese.

Ciò chiarito, può senz'altro procedersi ad esaminare il motivo dell'appello

proposto dall'Ortolani avverso il capo della sentenza di primo grado che contiene la sua condanna al risarcimento dei danni, nei confronti di tutti i convenuti, ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ.

Tale condanna, come s'è accennato, è stata pronunciata in favore di tutti i convenuti e per uguale importo. Parrebbe invece necessario fare subito una distinzione tra quei convenuti nei cui confronti il Tribunale è sceso ad esaminare il merito delle domande dell'attore e quelli per i quali si è avuto solo una pronuncia di carattere processuale. Per questi ultimi — ed in specie per quelli nei cui riguardi il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza a decidere per ragione di territorio — sembra evidente che una condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, se pur in astratto prospettabile, dovrebbero avere presupposti diversi e più limitati. Il fatto stesso che il giudice si astenga dal delibare nel merito la fondatezza delle domande propongli esclude, logicamente, che egli possa valutare l'eventuale temerarietà delle stesse; la mala fede o la colpa grave dell'attore — che costituisce il presupposto della condanna ex art. 96 — potranno, in tal caso, tutt'al più riferirsi all'aspetto processuale dell'iniziativa giudiziaria non correttamente intrapresa. Ma è facile intendere che in un così ristretto ambito l'ipotesi di responsabilità aggravata si configura come assai teorica, perché è molto difficile che, in concreto, il solo fatto che l'attore abbia rivolto le proprie istanze ad un giudice territorialmente incompetente arrechi al convenuto un pregiudizio maggiore di quello che il semplice rimborso delle spese processuali vale a compensare.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ancorato la propria pronuncia di condanna unicamente al pregiudizio che i convenuti avrebbero sofferto in conseguenza dello scompiglio, dei disagi e del discredito loro arrecati dall'iniziativa giudiziaria dell'Ortolani. Senonché è agevole obiettare che quello scompiglio, quel disagio e quel discredito sono legittimi o illegittimi (e dunque implicano o meno il diritto al risarcimento ex art. 96) non già in funzione della competenza o incompetenza territoriale del giudice cui l'attore si è rivolto, bensì unicamente a seconda della fondatezza o dell'infonda-

tezza nel merito dell'iniziativa giudiziaria. L'errore sulla competenza, in altri termini, è irrilevante rispetto al danno subito dai convenuti, per l'ovvia considerazione che, ove si ammetta in via d'ipotesi che le ragioni dell'attore fossero nel merito fondate, si dovrebbe presumere che anche il giudice competente avrebbe emesso nei confronti dei convenuti i medesimi provvedimenti e cagionato le medesime conseguenze di scompiglio, disagio e discredito.

È giocoforza perciò concludere che la pronuncia d'incompetenza territoriale, come ha precluso al Tribunale varesino ogni ulteriore indagine sul merito delle domande formulate dall'Ortolani nei confronti della Giuseppe Laterza e figli S.p.A., del Turone, della Tipografia Rossi e della Victor Golleancz, così avrebbe dovuto indurre il medesimo Tribunale ad astenersi dal pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulate da detti convenuti. E la stessa conclusione non può non valere ormai anche per la convenuta cooperativa De Donato, volta che pure per essa, come sopra s'è visto, deve pervenirsi, almeno in parte, ad una pronuncia d'incompetenza territoriale.

Un cenno a sé, sempre con riferimento al tema di cui si sta parlando, merita la posizione del convenuto De Benedetti. Nei confronti di costui il Tribunale, sulla scorta della rinuncia alla domanda espressa dalla difesa dell'attore, ha dichiarato estinto il giudizio. Poco importa se tale pronuncia fosse o meno puntuale, rispetto alla situazione processuale venutasi a creare per effetto della rinuncia dell'attore. Poiché nessuna impugnazione è stata al riguardo proposta, la declaratoria di estinzione del giudizio non può più comunque essere messa in discussione. Ma questo implica — atteso il carattere strettamente processuale di tal genere di pronuncia, riconducibile alla previsione dell'art. 306 cod. proc. civ. — che ogni valutazione sul merito delle domande avanzate nel giudizio ormai estinto resta, per ciò stesso, assolutamente preclusa. Diversa sarebbe stata presumibilmente la situazione se, facendo leva sulla distinzione tra rinuncia alla domanda e rinuncia agli atti del giudizio, si fosse pervenuti ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che sarebbe equivalsa ad una deci-

sione di merito ed avrebbe lasciato spazio anche a valutazioni sulla temerarietà della lite intrapresa dal rinunciante. Ma qui invece — ripetesi — è intervenuta un'ormai definitiva declaratoria di estinzione processuale e quindi è consentita solo la condanna del rinunciante al rimborso delle spese di causa, a norma dell'ultimo comma del citato articolo 306.

Nessun ostacolo di ordine processuale si opponeva invece, com'è ovvio, alla condanna per lite temeraria emessa in favore dei convenuti nei cui riguardi il Tribunale si è pronunciato anche nel merito. Neppure in questo caso, però, la decisione sembra condivisibile. È bensì vero che le iniziative giudiziarie assunte dall'Ortolani sono risultate estremamente discutibili e potrebbero configurare, sotto più profili, gli estremi di lite temeraria; ma è vero del pari che nessun concreto elemento è stato individuato che valga a dimostrare l'esistenza effettiva di un qualche danno ulteriore e diverso rispetto a quello che già il semplice rimborso delle spese processuali serve a ristorare.

A quest'ultimo riguardo, anzi, non può farsi a meno di rilevare che lo stesso Tribunale, pronunciando sulle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni formulate da alcuni dei convenuti, le ha espressamente respinte proprio perché è mancata assolutamente la prova dell'esistenza dei danni reclamati. Ma questa medesima decisiva ragione avrebbe dovuto indurre il Tribunale a respingere anche le domande proposte dai convenuti con riferimento al citato art. 96, trattandosi in realtà di una duplicazione delle medesime istanze prima esaminate sotto forma di domande riconvenzionali. Non esiste infatti spazio alcuno per la coesistenza di domande diverse, parimenti dirette al ristoro del pregiudizio subito a causa dell'altrui comportamento processuale, in quanto la fattispecie contemplata dall'art. 96 del codice di rito è speciale ed assorbente rispetto all'ipotesi generale desumibile dall'art. 2043 cod. civ. (giurisprudenza costante: si veda per tutte Cass. 6 febbraio 1984, n. 874). Anche nel caso particolare dell'art. 96, peraltro, l'onere della prova del danno grava su colui che ne chiede il risarcimento, onde le domande in questione

non potevano essere accolte in difetto assoluto di tale prova.

L'appello dell'Ortolani, per questo aspetto, è dunque fondato ed il capo della sentenza di primo grado ora esaminato dev'essere riformato.

X) *Le spese processuali.* — L'ultimo motivo d'appello formulato dall'Ortolani investe le decisioni adottate dal primo giudice in tema di spese processuali.

Le doglianze dell'impugnante non risultano, in questo caso, fondate.

In primo luogo è fuor di dubbio che il Tribunale dovesse pronunciare, come ha fatto, anche sulle spese processuali concernenti i convenuti nei cui confronti ha declinato la competenza. La decisione d'incompetenza implica pur sempre che il giudizio pendente dinanzi a quel giudice si è concluso, e quindi determina, per quello stesso giudice, il poterdovere di emettere la pronuncia espressamente richiesta dall'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. È perfettamente logico che tale pronuncia ponga a carico di chi ha adito erroneamente il giudice incompetente l'onere delle spese conseguenti al suo errore; né può dubitarsi che dette spese siano da commisurare all'intero arco delle attività esplicitate dalle parti nel processo così concluso — senza distinzione tra attività defensoriale inerente al merito della lite e difese concernenti la sola questione di rito — perché nessun altro giudice sarebbe funzionalmente competente a liquidare le spese sostenute in questo processo, nel quale d'altronde le parti non avrebbero potuto comunque esimersi dal formulare integralmente anche le proprie difese di merito (art. 189 cod. proc. civ.).

Analogamente, per quel che riguarda la posizione del convenuto De Benedetti, s'è già ricordato come l'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. ricollegli all'estinzione del giudizio per rinuncia dell'attore la necessità di liquidare le spese processuali in favore dell'altra parte, salvo diverso accordo tra gli interessati (di cui nella specie non v'è traccia). Ed anche in questo caso le spese non possono non abbracciare la totalità degli oneri sostenuti dal convenuto per difendersi nel giudizio cui poi l'attore ha rinunciato.

Per i restanti convenuti il diritto al rimborso delle spese processuali discen-

de, linearmente, dalla reiezione nel merito delle domande proposte nei loro confronti dall'attore, talché sarebbe superfluo in proposito aggiungere altro.

Anche per quel che concerne l'entità delle spese liquidate dal Tribunale le censure dell'appellante appaiono destituite di fondamento. Intanto va notata l'estrema genericità di siffatte censure, giacché si assume che sarebbero stati superati, nella liquidazione, i limiti massimi previsti dalla tariffa forense, ma non si indica quali sarebbero i limiti da applicare nel caso di specie, né per quale convenuto e in quale misura essi sarebbero stati travalicati. In realtà, poi, comunque, non risulta che la denunciata violazione sussista, perché, pur nella diversità dei metri adoperati dal Tribunale nel liquidare le spese di causa in favore di ciascun convenuto (opportunamente tenendo conto del differente grado d'impegno riscontrabile nelle singole difese), non è dato mai riscontrare alcun superamento del limite massimo desumibile dalla vigente tariffa forense in rapporto alle caratteristiche della causa (il cui valore non è determinabile in modo preciso e che, tuttavia, è sicuramente da considerare di notevole importanza).

La miglior prova dell'infondatezza del motivo d'appello in esame è fornita, d'altronde, dalla stessa difesa dell'Ortolani, che in primo grado ha depositato una nota spese con richiesta di liquidazione di diritti ed onorari in misura sensibilmente maggiore rispetto a quella cui si è attenuto il Tribunale nell'eseguire la medesima liquidazione in favore dei convenuti. Il che indirettamente, ma molto significativamente, conferma come, in concreto, il criterio adoperato al riguardo dal primo giudice, lungi dall'eccedere il limite massimo consentito dalla norma, sia assolutamente congruo in relazione alla complessità della vertenza, alla sua articolazione in diverse fasi ed alla natura dei problemi giuridici in essa coinvolti.

Quanto, infine, alle spese del presente giudizio d'appello, par necessario tener distinta la posizione degli appellati Turone, De Benedetti, Victor Golleanz e Giuseppe Laterza e figli, nei confronti dei quali si è dovuto procedere alla disamina delle domande di merito originariamente formulate dall'Ortolani, da quella degli appellati D'Alema, Offset

Varese e Sperling e Kupfer Editori, per i quali invece sono venuti in discussione solo i problemi delle condanne al risarcimento dei danni per lite temeraria ed al rimborso delle spese del precedente grado.

Per questi ultimi appare senz'altro equo procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello, posto che dei due motivi di gravame prospettati dall'Ortolani — l'uno in tema di lite temeraria e l'altro concernente la liquidazione delle spese operata dal Tribunale — solo il primo è risultato fondato, e quindi è stato accolto, mentre l'altro è stato respinto. Alla posizione di costoro è sostanzialmente assimilabile quella della cooperativa De Donato (parzialmente soccombente anche in punto di proponibilità della domanda, ma vittoriosa in punto di competenza), nei cui confronti ugualmente le spese andranno perciò compensate.

Nei riguardi degli altri appellati sopra menzionati, ai due accennati motivi d'impugnazione un terzo se n'è aggiunto, e di ben maggiore importanza: quello concernente la sorte delle domande di merito formulate in primo grado dall'Ortolani e respinte dal Tribunale. La rieiezione anche di tale motivo di gravame fa sì che, in questo caso, la compensazione delle spese del giudizio d'appello sia limitata ad un terzo soltanto di dette spese, la cui rimanente parte dovrà essere posta a carico dell'impugnante.

Tali spese vengono liquidate, per l'intero, in L. 5.347.000 (di cui L. 1.285.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari), e dunque poste a carico dell'appellante nella misura di L. 3.565.000, per quel che riguarda la difesa del D'Alema; in L. 4.719.500 (di cui L. 690.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari), e dunque poste a carico dell'appellante nella misura di L. 3.146.333, per quel che riguarda la difesa della Offset Varese; ed in L. 5.003.500 (di cui L. 891.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari), e quindi poste a carico dell'appellante nella misura di L. 3.335.666, per quel che riguarda la difesa della Sperling e Kupfer.

Rimarranno totalmente a carico dell'appellante le spese da lui stesso sostenute nel giudizio di secondo grado anche per quel che riguarda i rapporti instaurati nei confronti della Tipografia Rossi

e dello Statera, rimasti contumaci in questa sede.

P.Q.M. — La corte, pronunciando sull'appello proposto da Umberto Ortolani avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Varese in data 30 settembre 1986, nonché sull'appello incidentale proposto in via subordinata avverso la medesima sentenza dalla De Donato Società Editrice Cooperativa a resp. lim., disattesa ogni diversa istanza, così definitivamente decide:

1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito a pronunciarsi sulle domande con cui l'Ortolani, nei confronti della De Donato Società Editrice Cooperativa, ha chiesto accertarsi l'illiceità delle affermazioni espresse sul suo conto nel libro « La resistibile ascesa della P2 » ed inibirsi ogni ulteriore atto di commercio e diffusione di detto libro, competente essendo in proposito, alternativamente, il Tribunale di Roma o quello di Bari;

2) ancora in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande di risarcimento di danni proposte dai convenuti nei confronti dell'Ortolani ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.;

3) conferma in ogni restante parte la sentenza di primo grado;

4) compensa per un terzo le spese del giudizio di appello nei riguardi della Offset Varese s.r.l., della Sperling e Kupfer Editori S.p.A. e Giuseppe D'Alema, condannando l'appellante al rimborso dei restanti due terzi di dette spese, pari a L. 3.146.333 per quel che concerne la Offset Varese, a L. 3.335.666 per quel che concerne la Sperling e Kupfer ed a L. 3.565.000 per quel che concerne il D'Alema;

5) compensa per intero le spese di questo grado di giudizio tra l'Ortolani e gli appellati Giuseppe Laterza e figli S.p.A., Sergio Turone, De Donato Società Editrice Cooperativa a resp. lim., Victor Golleanz ldt. e Carlo De Benedetti;

6) dispone che restino interamente a carico dell'Ortolani le spese da lui sostenute per l'appello promosso nei confronti della Tipografia Rossi e di Alberto Statera.